



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 marzo 2024  
(OR. en)

7194/24  
PV CONS 8  
TRANS 123  
TELECOM 101  
ENER 112

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(Trasporti, telecomunicazioni e **energia**)

4 marzo 2024

## 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 6866/24.

## 2. Approvazione dei punti "A"

### Elenco non legislativo

7072/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Una dichiarazione relativa a tali punti figura nell'addendum.

- b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

7075/24

## Telecomunicazioni

1. **Regolamento che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)**



6683/24 + ADD 1  
PE-CONS 73/23  
TELECOM

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 28.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 172 TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

## Ambiente

2. **Direttiva che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**



6684/24  
PE-CONS 83/23  
ENVI

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 28.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

## Affari generali

3. **Decisione che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo con il Regno Unito relativo al collegamento fisso sotto la Manica**



6849/24  
PE-CONS 91/23  
UK

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte seconda, del 28.2.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91 TFUE).

## Attività non legislative

3. Sicurezza dell'approvvigionamento e preparazione per il prossimo inverno

2024-2025: stato dei lavori

*Scambio di opinioni*

6564/24 + COR 1

4. Raccomandazione del Consiglio sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas

*Accordo politico*



(\*) 6619/1/24 REV 1

5. Flessibilità: uno strumento essenziale per realizzare la transizione energetica

*Scambio di opinioni*

6567/24

## Varie

- |    |    |   |         |
|----|----|---|---------|
| 6. | a) | Situazione energetica in Ucraina <sup>1</sup><br><i>Informazioni</i>  | 7006/24 |
|    | b) | Bilancio dei progressi compiuti dagli Stati membri in vista del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima<br><i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>                           | 7124/24 |
|    | c) | Impatto del corrispettivo di neutralità per lo stoccaggio del gas e necessità di un migliore coordinamento a livello europeo<br><i>Informazioni fornite dalle delegazioni austriaca, ceca, ungherese e slovacca</i> | 6932/24 |
|    | d) | Appello a favore di azioni legali urgenti per fermare le importazioni di GNL russo nell'UE<br><i>Informazioni fornite dalla delegazione lituana</i>   | 7040/24 |

---

Punto basato su una proposta della Commissione

(\*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

---

<sup>1</sup> Presentazione da parte del ministro dell'Energia dell'Ucraina.

**DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "A" LEGISLATIVI DI CUI AL DOC. 7075/24**

**Punto 1 dell'elenco dei punti "A":** **Regolamento che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile)**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA**

"In uno spirito di compromesso globale, l'Austria sostiene la normativa su un'Europa interoperabile.

Si osserva tuttavia che il testo, ottenuto quale risultato di un compromesso politico, non ha dissipato le gravi preoccupazioni dell'Austria in materia di protezione dei dati. Tali preoccupazioni riguardano in particolare i seguenti punti:

- L'articolo 12, paragrafo 6, prevede un'autorizzazione generale, indiscriminata e orizzontale per il trattamento di dati personali negli spazi di sperimentazione normativa. Dal punto di vista della protezione dei dati, questa disposizione è troppo vaga e non può quindi costituire una base giuridica per il trattamento dei dati. Il riutilizzo dei dati personali raccolti per una finalità specifica in relazione a scopi che non hanno alcun collegamento sostanziale o formale con la finalità iniziale non è in alcun modo prevedibile per l'interessato. Nella misura in cui la disposizione è intesa a essere una forma di riutilizzo "compatibile" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR, occorre rilevare che l'articolo 12, paragrafo 6, non costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR. Inoltre, la disposizione non distingue tra categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR e altri dati personali. Secondo l'Austria, il trattamento di categorie particolari di dati personali non è consentito sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR ed è contrario alla valutazione dei rischi alla base del GDPR.
- Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 6, ignora completamente il principio in materia di protezione dei dati relativo alla minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR, in quanto né l'ambito di applicazione né le categorie di dati personali potenzialmente trattati negli spazi di sperimentazione normativa sono in alcun modo limitati.
- Contrariamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, il testo non prevede un periodo massimo di conservazione dei dati personali negli spazi di sperimentazione normativa. Inoltre, poiché per gli spazi di sperimentazione normativa non è previsto alcun periodo massimo di autorizzazione, i dati personali ivi contenuti sono permanentemente accessibili e possono essere trattati in modo permanente per un periodo di tempo illimitato."